



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO

DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 26/07/2010
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 06/08/2010 e per giorni 15 consecutivi

I N D I C E

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	- Principi e criteri	Pag.	3
Articolo 2	- Ambito di applicazione	Pag.	3

CAPO II – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 3	- Procedimenti Amministrativi	Pag.	4
Articolo 4	- Elenco dei Procedimenti	Pag.	4
Articolo 5	- Responsabile del Procedimento	Pag.	5
Articolo 6	- Decorrenza del termine iniziale del procedimento	Pag.	6
Articolo 7	- Comunicazione dell'avvio del procedimento	Pag.	7
Articolo 8	- Partecipazione al procedimento	Pag.	7
Articolo 9	- Comunicazione dei motivi che si oppongono all'accoglimento della richiesta	Pag.	8
Articolo 10	- Termine finale del procedimento	Pag.	9
Articolo 11	- Sospensione, Interruzione ed inosservanza del termine	Pag.	10

CAPO III – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Articolo 12	- Sospensione del provvedimento	Pag.	10
Articolo 13	- Revoca del provvedimento	Pag.	10
Articolo 14	- Annullamento del provvedimento	Pag.	11
Articolo 15	- Riesame	Pag.	11

CAPO IV – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16	- Principi e criteri	Pag.	11
Articolo 17	- Modalità	Pag.	12
Articolo 18	- Conferenza dei Servizi	Pag.	13
Articolo 19	- Dichiarazione di Inizio Attività	Pag.	14
Articolo 20	- Silenzio Assenso	Pag.	14
Articolo 21	- Attività Consultiva	Pag.	15
Articolo 22	- Valutazioni tecniche	Pag.	15

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23	- Abrogazione di norme	Pag.	16
Articolo 24	- Decorrenza e successione di norme	Pag.	16

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti, il Comune di Argenta – di seguito denominato "il Comune" – impronta la propria attività ed i procedimenti amministrativi al principio della trasparenza, della semplificazione e della chiara individuazione delle responsabilità degli organi e degli uffici.
2. Il Comune, nello svolgimento della propria attività, attua i principi di sussidiarietà, di ragionevolezza e di proporzionalità.
3. Il Comune utilizza tra i diversi strumenti previsti dall'ordinamento pubblico e dall'ordinamento privato quelli più idonei a garantire la semplicità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, salvo che la legge disponga diversamente.
4. Nello svolgimento delle attività e dei procedimenti sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il conseguimento degli obiettivi, per l'espletamento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento. Il procedimento non può in ogni caso essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie accertate dal dirigente o dal responsabile del servizio e/o dell'ufficio competente.
5. Non possono essere richiesti pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti comunque denominati che non siano espressamente previsti dalle norme che disciplinano il procedimento. Qualora se ne presenti l'oggettiva necessità la relativa richiesta deve essere adeguatamente motivata.
6. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità dell'attività e/o del procedimento assume ogni iniziativa per il perseguimento dell'obiettivo assegnato, nonché per la celere conclusione del procedimento ed in particolare promuove le opportune forme di comunicazione interna ed esterna e di cooperazione, tese ad accrescere la trasparenza e l'efficacia delle attività e dei procedimenti medesimi.
7. L'obbligo di semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi è perseguito mediante adeguate misure organizzative ed attraverso le necessarie modificazioni delle procedure.
8. L'Amministrazione si avvale dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quale strumento essenziale per la modernizzazione delle strutture e ne garantisce l'utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese assicurando loro, in particolare, la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi e l'accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti anche mediante strumenti informatici e telematici.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune, sia che si svolgano secondo le norme del diritto privato, sia che si svolgano secondo le norme del diritto pubblico, e sia che gli stessi conseguano ad una istanza di parte, o che vengano promossi d'ufficio.

2. I principi e le regole del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle attività ed ai procedimenti promossi da altre Amministrazioni, che per la loro definizione richiedano l'intervento e la cooperazione del Comune. I soggetti privati, a qualunque titolo preposti all'esercizio di attività amministrative, assicurano il rispetto dei medesimi principi.
3. Il regolamento non si applica agli atti normativi, agli atti amministrativi generali di indirizzo, di programmazione e di pianificazione e agli altri atti specificatamente disciplinati da leggi o da regolamenti.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 3 – Procedimenti Amministrativi

1. I procedimenti di competenza del Comune si concludono con un provvedimento espresso che deve intervenire entro un termine predeterminato. Il termine di conclusione del procedimento, se non già determinato per legge o per regolamento, è fissato dal Dirigente responsabile. Tale termine non può superare 90 (novanta) giorni ed è determinato secondo un criterio che ne garantisca la sostenibilità, tanto con riguardo agli aspetti organizzativi, quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici e privati coinvolti. Se a causa della complessità del procedimento sia necessario individuare un termine superiore a novanta giorni, alla fissazione del termine provvede la Giunta Comunale mediante apposita deliberazione motivata. Il termine di conclusione non può comunque superare i 180 (centottanta) giorni. Se non espressamente determinato è di 30 (trenta) giorni.
2. L'Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione del procedimento. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
3. Il provvedimento, salvo espresse deroghe previste dalla legge, è comunicato ai destinatari, deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere ed acquista efficacia nei confronti degli stessi a seguito dell'avvenuta comunicazione.
4. Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che riguardano l'organizzazione, il personale e i concorsi, devono essere motivati ampiamente in modo da rendere chiara la ricostruzione dei fatti e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato il contenuto. Qualora il provvedimento sia motivato mediante il riferimento ad altri atti amministrativi, tali atti devono essere indicati e posti a disposizione dell'interessato.

Articolo 4 – Elenco dei procedimenti

1. L'elenco dei procedimenti è individuato e classificato dai Dirigenti responsabili in base ad una scheda contenente la descrizione del procedimento, ed in particolare:
 - a. Il tipo del procedimento
 - b. La fonte normativa
 - c. L'organo competente all'adozione del provvedimento
 - d. Il termine

2. Il suddetto elenco costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Eventuali modificazioni ed integrazioni dell'elenco dei procedimenti che intervengano anche in adempimento all'obbligo di semplificazione vengono sottoposte alla Giunta che delibera sulle stesse e verranno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile. Se non interviene alcuna deliberazione, l'elenco si intende confermato.
4. L'elenco dei procedimenti è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e la pubblicazione nel sito istituzionale ed è posto a disposizione dei cittadini presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Articolo 5 – Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente responsabile provvede ad assegnare a sé o ad altro collaboratore la responsabilità di ciascuno dei procedimenti afferenti alle competenze allo stesso attribuite e del suo svolgimento unitario.
2. Per ogni funzione o attività del Comune alla quale non corrisponda un procedimento individuato ed inserito nell'elenco di procedimenti, o per i procedimenti per i quali non sia stato nominato il responsabile è considerato responsabile del procedimento il Dirigente responsabile funzionalmente preposto alla cura dell'affare oggetto del procedimento stesso.
3. Nel caso che l'assenza o l'impedimento del dipendente nominato responsabile del procedimento si prolunghi per un tempo che ne pregiudica la conclusione entro il termine previsto, il Dirigente responsabile procede alla nomina in sostituzione.
4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dalla legge o dai regolamenti ed in particolare:
 - o effettua la comunicazione di avvio del procedimento
 - o cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
 - o promuove ed attua la collaborazione e la comunicazione tra gli uffici e i servizi dell'Amministrazione e con le altre Amministrazioni interessate al procedimento medesimo
 - o propone l'indizione della conferenza dei servizi, sottoponendone oggetto, motivazioni e partecipanti al Dirigente, cui spetta la convocazione
 - o qualora a ciò delegato dal Dirigente, indice e/o presiede la conferenza dei servizi e partecipa a quelle indette da altri Enti
 - o esercita poteri di impulso e di sollecitazione, relativamente agli atti istruttori ed ai provvedimenti, anche di competenza di altre Amministrazioni, che debbono confluire nel provvedimento finale e sottopone al dirigente eventuali ritardi ed inadempienze che possono determinare l'inosservanza del termine di conclusione, dandone comunicazione all'interessato
 - o trasmette, qualora il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, la proposta all'organo competente, corredata da tutti gli atti istruttori
 - o attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla natura del procedimento ed ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso all'autocertificazione
 - o cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi degli appositi servizi del Comune
 - o propone al Dirigente modifiche procedurali e/o organizzative finalizzate alla semplificazione dei procedimenti ed alla riduzione del termine per la loro conclusione

- o favorisce ed attua la partecipazione degli interessati al procedimento, anche comunicando tempestivamente eventuali motivi che potrebbero determinare un provvedimento negativo, e procede alla definizione degli eventuali accordi, scaturiti in sede di partecipazione, da stipulare con i destinatari del provvedimento e con gli altri interessati. Qualora non sia competente all'emissione del provvedimento finale, propone l'approvazione dell'accordo all'organo competente
- 5. Il Dirigente responsabile può conferire e/o delegare al responsabile del procedimento da lui nominato ulteriori compiti, non previsti dal comma precedente, ivi compreso quello di adottare il provvedimento finale.
- 6. In ogni caso l'organo competente, nell'adozione del provvedimento finale, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

Articolo 6 – Decorrenza del termine iniziale del procedimento

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo a provvedere.
2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte o nei casi in cui l'atto propulsivo del procedimento promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del Comune della richiesta, della proposta, ovvero della domanda o istanza. La data di ricevimento è quella risultante dall'acquisizione della stessa al registro di protocollo del Comune.
3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi preventivamente determinati dal Comune e portati a conoscenza dei cittadini con mezzi idonei, anche utilizzando il sito web del Comune.
4. Il Comune determina e richiede, altresì, la documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di autodichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio degli atti e documenti. Le suddette determinazioni vengono assunte e comunicate in uno a quelle relative ai modi ed alle formalità di presentazione delle domande e dalle istanze.
5. Nel caso in cui la domanda o la istanza presentata contenga tutti gli elementi necessari per attivare il procedimento, anche se redatta in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere accettata.
6. Nel caso in cui la domanda o l'istanza pervenga ad un ufficio incompetente, l'ufficio a cui è pervenuta la trasmette immediatamente a quello competente, dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 7 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti:
 - a) nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato ad avere effetti
 - b) la cui partecipazione sia prevista da leggi o da regolamenti
 - c) individuati mediante una precedente manifestazione di volontà diretta a far valere un interesse contrapposto

- d) nei cui confronti dal procedimento possa derivare un pregiudizio diretto ed attuale di posizioni giuridiche soggettive acquisite
2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, dovrà provvedersi successivamente entro 10 (dieci) giorni dall'avvio del procedimento.
 3. I soggetti, indicati dal precedente comma, sono informati dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente la indicazione:
 - a) l'Amministrazione competente
 - b) l'oggetto del procedimento
 - c) l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento
 - d) l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso
 - e) il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili in caso di inerzia o di inadempienza dell'Amministrazione
 - f) la data di presentazione della relativa richiesta, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte
 - g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale
 4. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvedere a rendere noti tutti gli elementi indicati dal comma precedente attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della comunicazione di avvio del procedimento, contenente la ragione della deroga, o attraverso altra forma idonea di pubblicità concordata con il Dirigente responsabile, quali la pubblicazione sul sito web e/o su un quotidiano.
 5. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno diritto a ricevere la informazione dell'avvio del procedimento, mediante segnalazione scritta al responsabile del medesimo procedimento. Questi è tenuto a fornire i chiarimenti o le integrazioni necessarie entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della segnalazione.
 6. La comunicazione può essere effettuata anche mediante fax, o per via telegrafica o telematica, comunque garantendo la conservazione al fascicolo del procedimento della prova dell'avvenuta comunicazione.
 7. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari ed urgenti, anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, quando ricorrano ragioni connesse alla tutela dell'interesse generale.

Articolo 8 – Partecipazione al procedimento

1. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di partecipare o intervenire nel procedimento.
2. I soggetti ammessi dall'Amministrazione a partecipare o ad intervenire hanno diritto:
 - a) di prendere visione e avere copia degli atti del procedimento, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare sul diritto di accesso e la tutela dei dati personali

- b) di presentare memorie scritte e documenti, entro il termine assegnato, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, dandone riscontro nel corpo della motivazione del provvedimento
 - c) di partecipare allo svolgimento del procedimento in apposita riunione, che può concludersi con una decisione concordata tra le parti
3. In relazione alle memorie e ai documenti presentati il responsabile del procedimento, qualora gli stessi comportino nuove o più approfondite esigenze istruttorie, può sospendere il termine finale di conclusione del procedimento, per il tempo strettamente necessario, dandone comunicazione ai soggetti ammessi a partecipare o ad intervenire nel procedimento.
 4. Il responsabile del procedimento può attivare forme diverse di partecipazione al procedimento, anche attraverso la convocazione degli interessi e la verbalizzazione delle loro proposte ed osservazioni. In tale sede possono essere acquisiti, altresì, documenti e memorie.
 5. In accoglimento di proposte ed osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, nei modi e nelle forme di cui ai commi precedenti, il responsabile può definire il procedimento mediante un provvedimento il cui contenuto è stato preventivamente concordato con l'interessato, ovvero mediante un accordo sostitutivo del provvedimento. Qualora il responsabile del procedimento non sia competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento, propone l'approvazione dell'accordo all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale.
 6. Il provvedimento concordato o l'accordo raggiunto devono essere resi in forma scritta e devono contenere espressamente la valutazione dell'interesse pubblico, preventivamente effettuata dall'Amministrazione.
 7. Su richiesta dell'interessato e valutato l'interesse pubblico concreto ed attuale, l'Amministrazione può consentire, attraverso un accordo appositamente stipulato, che una sanzione amministrativa di natura pecuniaria sia sostituita da un'altra sanzione equivalente.

Articolo 9 – Comunicazione dei motivi che si oppongono all'accoglimento della richiesta

1. Nei procedimenti a richiesta di parte il Responsabile del Procedimento comunica ai richiedenti, tempestivamente e in ogni caso prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che si oppongono all'accoglimento della richiesta.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, o di attuare altre modalità di partecipazione il cui svolgimento è attestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
3. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni avanzate dall'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Il termine per concludere il procedimento resta sospeso e riprende a decorrere dalla scadenza del termine di 10 (dieci) giorni, o dalla data di presentazione delle osservazioni, ovvero dalla conclusione di eventuali altre modalità di partecipazione documentate.

5. La comunicazione dei motivi ostativi non è dovuta nei casi di procedure concorsuali e di procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di richiesta di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Articolo 10 – Termine finale del procedimento

1. Il procedimento si intende concluso alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve piena conoscenza mediante notificazione nelle forme ammesse dalla legge, o a mezzo del servizio postale raccomandato, o mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente nell'ipotesi in cui i destinatari o gli interessati al provvedimento siano in numero tale da non rendere possibile o da rendere troppo gravosa la comunicazione personale del provvedimento.
2. Salvo i casi di silenzio assenso, qualora il provvedimento non intervenga entro il termine stabilito per la conclusione del procedimento, l'interessato può presentare immediatamente ricorso senza necessità di preventiva diffida all'Amministrazione, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne sussistano i presupposti.
3. Ove talune fasi del procedimento siano di competenza di altre Amministrazioni, il responsabile del procedimento assume ogni iniziativa, ivi compresa quella della convocazione della conferenza dei servizi per sollecitare le Amministrazioni interessate ed in ogni caso per garantire l'osservanza del termine finale stabilito per la conclusione del procedimento. Qualora l'inattività o il ritardo dell'altra Amministrazione determina l'impossibilità di rispettare il termine finale fissato, il Responsabile del Procedimento ne dà notizia agli interessati utilizzando le stesse forme previste per la comunicazione di avvio del procedimento, nonché all'organo competente all'adozione del provvedimento finale e alla Amministrazione inadempiente.
4. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dal provvedere con la massima sollecitudine, fatte salve le conseguenze che discendono dal ritardo.
5. Nei casi in cui l'efficacia del provvedimento sia subordinata al controllo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia non è computato ai fini del termine della conclusione del procedimento. Il Responsabile del Procedimento, in tal caso, indica in calce al provvedimento medesimo l'organo competente al controllo ed i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
6. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, ove non sia diversamente disposto, si applicano gli stessi termini fissati per il provvedimento principale.
7. Quando norma di legge o di regolamento prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal Regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve concludere il procedimento.

Articolo 11 – Sospensione, Interruzione ed inosservanza del termine

1. L'Amministrazione non può chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati nei moduli e negli elenchi appositamente predisposti. Se nel corso del procedimento si determinano particolari esigenze istruttorie, il termine può essere sospeso per una sola

volta, con atto motivato, al fine di consentire l'acquisizione di atti, documenti, pareri, valutazioni tecniche non in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Qualora intervengano cause di forma maggiore, sopravvengano norme di legge o regolamentari o si verifichino eventi che modificano sostanzialmente il procedimento dal punto di vista dei soggetti o dell'oggetto coinvolti, il termine può essere interrotto. Il nuovo termine ha la medesima durata di quello inizialmente fissato.
3. I provvedimenti di sospensione o interruzione del termine sono adottati dal soggetto competente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e devono essere ampiamente motivati e comunicati all'interessato.
4. Nei casi di inosservanza del termine di conclusione del procedimento si applicano le tutele, a favore del cittadino, previste dalla normativa nazionale.

CAPO III

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Articolo 12 – Sospensione del provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente disposto dallo stesso provvedimento o da norma di legge.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che lo dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
3. La sospensione è comunicata al destinatario del provvedimento.

Articolo 13 – Revoca del provvedimento

1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o qualora intervenga una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Qualora la revoca comporti pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
3. Qualora la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà all'interesse pubblico dell'atto amministrativo revocato, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti nell'erronea valutazione della compatibilità dell'atto con l'interesse pubblico.

4. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 14 – Annullamento del provvedimento

1. Qualora successivamente all'emanazione di un atto o di un provvedimento, l'Amministrazione riscontri l'esistenza di vizi di legittimità, quali la violazione di legge, l'eccesso di potere, l'incompetenza, che ne costituiscono causa di annullabilità, accertata l'esistenza e l'attualità dell'interesse pubblico, può procedere all'annullamento d'ufficio dell'atto o del provvedimento medesimo.
2. L'annullamento è disposto dall'organo che ha emesso l'atto o da altro soggetto indicato da norma di legge o di regolamento, entro un termine ragionevole e tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
3. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca e di annullamento del provvedimento è data comunicazione al destinatario.
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge vigenti relative alle cause di annullabilità e di nullità dei provvedimenti, nonché in materia di recesso dai contratti.

Articolo 15 – Riesame

1. L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame
2. A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento d'ufficio.
3. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

CAPO IV SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16 – Principi e criteri

1. Il Comune attua l'obbligo generale e permanente di semplificazione delle attività e dei procedimenti nel rispetto dei principi e delle norme di legge e di regolamento vigenti, ed in particolare dei regolamenti nazionali di semplificazione adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n.59.
2. Il Comune promuove in particolare:
 - La riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti e di svolgimento delle attività
 - La riduzione delle fasi dei procedimenti
 - La riduzione del numero dei procedimenti, riunificando in un unico procedimento quelli che attengono ad un medesimo oggetto, obiettivo o attività ed assegnando lo

stesso ad un unico Responsabile, secondo il modello organizzativo dello Sportello Unico

- La regolamentazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diversi uffici
 - La sospensione dei procedimenti che comportino per l'Amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili
 - La comunicazione interna tra gli uffici dell'Ente e tra gli Enti, nonché la comunicazione tra l'Ente e i cittadini, anche attivando la diretta partecipazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti
 - L'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
 - L'adozione di un linguaggio facilmente comprensibile dalla generalità dei cittadini
3. Gli interventi di semplificazione sono proposti ed attuati dai Dirigenti responsabili, previo assenso e sotto il coordinamento del Segretario Comunale/Direttore Generale.
4. Il Segretario Comunale/Direttore Generale propone alla Giunta gli atti deliberativi necessari per l'attuazione delle semplificazioni.
5. Gli organi di controllo e verifica dell'Amministrazione compiono accertamenti sugli effetti degli interventi di semplificazione attuati e possono formulare osservazioni e proposte.

Articolo 17 – Modalità

1. Al fine di adempiere all'obbligo di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione adotta le opportune misure organizzative e tecnologiche, nonché le modalità e le modifiche procedurali adeguate ai diversi tipi di procedimento.
2. Tra le modalità generali di semplificazione rientrano:
- a) La acquisizione d'ufficio degli atti, dei documenti e delle informazioni in possesso della Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni, anche attraverso sistemi di interconnessione telematica;
 - b) La piena applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia di autodichiarazioni rese dal cittadino in sostituzione di certificazioni o di atti di notorietà, anche rendendo disponibili gli appositi moduli
 - c) La definizione e la messa a disposizione, anche attraverso la pubblicazione sul sito web, dell'elenco della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto, nonché dei casi di silenzio assenso e di dichiarazione di inizio di attività
 - d) La diffusione, nei diversi settori di attività dell'Amministrazione, delle modalità indicate e descritte attraverso le procedure di Sportello Unico al fine di pervenire alla riunificazione in un unico provvedimento dei diversi procedimenti che afferiscono ad un unico oggetto od interesse ed alla relativa attribuzione della responsabilità dello stesso in capo ad un unico soggetto, individuato dall'Amministrazione, cui spetta il compito di coordinare le attività, i procedimenti ed i provvedimenti necessari per pervenire al provvedimento finale del procedimento unico entro il termine fissato
 - e) La comunicazione tra gli uffici della medesima Amministrazione, con le diverse Amministrazioni e con i cittadini, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti della tecnologia digitale, quali il documento informatico, la firma digitale, la carta di identità elettronica, la carta dei servizi, la posta elettronica certificata
 - f) Lo sviluppo di sistemi informativi e informatici funzionali agli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione ed interoperatività fissati dall'Amministrazione

3. Con riferimento ai singoli procedimenti o tipi di procedimento vengono individuate ulteriori, specifiche modalità di semplificazione.
4. Nell'ambito di ciascun procedimento, l'obbligo di semplificazione si attua attraverso il ricorso contestuale alle diverse modalità generali e specifiche di semplificazione.

Articolo 18 – Conferenza dei Servizi

1. La Conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione cui l'Amministrazione può ricorrere in ogni fase del procedimento: preliminare, istruttoria e decisoria. L'Amministrazione ne promuove lo svolgimento al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, ad una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e contemporaneamente tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo lo sviluppo di rapporti cooperativi tra gli uffici, con le diverse Amministrazioni coinvolte e con i cittadini.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di indire la conferenza di servizi quando deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, da altre Amministrazioni o da uffici o organismi della medesima Amministrazione e gli stessi non siano stati rilasciati entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine sia intervenuto il dissenso di alcuno degli uffici o delle Amministrazioni interpellati.
3. La conferenza di servizi è convocata, dall'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, anche su richiesta del privato la cui attività sia subordinata all'espressione di atti di consenso, comunque denominati, di competenza di diverse Amministrazioni.
4. Le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutte le Amministrazioni convocate e il provvedimento emanato dall'organo procedente sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni partecipanti.
5. In caso di affidamento in concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dall'Amministrazione concedente ovvero, con il consenso di quest'ultima, dal concessionario entro 15 (quindici) giorni dall'acquisizione del consenso, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata su richiesta del concessionario spetta in ogni caso all'Amministrazione concedente il diritto di voto.
6. Previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte che ne stabiliscono i tempi e le modalità, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili.
7. La conferenza di servizi per quanto non previsto dal presente regolamento, è regolata dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 19 – Dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione di inizio attività presentata dall'interessato sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque

denominati, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti indicati dalle leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o non sia richiesto l'intervento di atti di programmazione settoriale; sono comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali. La dichiarazione di inizio di attività è corredata dalle certificazioni e dalle attestazioni richieste, che possono essere fornite anche attraverso le autodichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà.

2. Spetta all'Amministrazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro i medesimi termini, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione. Il termine non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni. E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di assumere, in via di autotutela, provvedimenti di annullamento o revoca.
3. L'Amministrazione può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. Qualora la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dall'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni, scaduti i quali l'Amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. La dichiarazione di inizio attività è esclusa con riguardo agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla Pubblica Sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, all'immigrazione, all'Amministrazione della giustizia e a quella delle finanze, ivi compresi gli atti relativi alle reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
5. Resta salva la disciplina della dichiarazione di inizio attività dettata dalle normative di settore.
6. Ciascuna struttura organizzativa individua, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, i procedimenti soggetti all'applicazione dell'istituto della dichiarazione di inizio attività.

Articolo 20 – Silenzio Assenso

1. Salvo i casi di dichiarazione di inizio attività, nei procedimenti a richiesta di parte, qualora l'Amministrazione non comunichi all'interessato entro il termine prefissato, o in assenza entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di diniego, ovvero non proceda ai sensi del successivo comma 2, il silenzio dell'Amministrazione equivale all'accoglimento della richiesta, senza necessità di ulteriore richiesta o diffida.
2. L'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta, può indire la conferenza dei servizi.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della richiesta, l'Amministrazione può esercitare, in via di autotutela, il potere di revoca o di annullamento d'ufficio.
4. Il silenzio dell'Amministrazione non equivale ad accoglimento della richiesta nei casi di atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, nonché nei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali o la legge qualifichi il silenzio dell'Amministrazione come rigetto della richiesta.
5. Restano salve le norme in materia dettate dalle leggi di settore.
6. Ciascun Dirigente responsabile, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, individua i procedimenti che per legge sono sottoposti al regime del silenzio assenso o del silenzio rigetto.

Articolo 21 – Attività Consultiva

1. Qualora l'Amministrazione debba obbligatoriamente richiedere l'espressione di un parere ad un organo consultivo, tale parere deve intervenire entro il termine fissato dalla legge o da regolamento e comunque entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Negli stessi termini sono resi i pareri facoltativi.
2. L'organo consultivo cui è richiesto il parere può manifestare, seppure per una sola volta, esigenze istruttorie. In tal caso il termine può essere interrotto e il parere è reso definitivamente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli elementi istruttori forniti dalle Amministrazioni interessate.
3. Qualora il parere obbligatorio non sia espresso entro il termine e non siano state rappresentate esigenze istruttorie da parte dell'organo adito, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso. Qualora il parere facoltativo non sia espresso entro il termine e non siano state rappresentate esigenze istruttorie da parte dell'organo adito, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il Responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri.
4. Non si può prescindere dall'acquisizione dei pareri richiesti ad Amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5. Alla comunicazione del parere si procede anche via fax o utilizzando strumenti telematici quali la posta elettronica certificata.

Articolo 22 – Valutazioni tecniche

1. Qualora l'Amministrazione, al fine di pervenire all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, abbia l'obbligo di acquisire preventivamente le valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono nel termine stabilito, o in mancanza entro 90 (novanta) giorni, il Responsabile del procedimento, chiede l'intervento allo stesso fine, di altri organi o enti di equivalente qualificazione e capacità tecnica, che devono adempiere entro gli stessi termini. Decorso inutilmente ulteriori 90 (novanta) giorni, l'Amministrazione provvede comunque all'adozione del provvedimento.

2. Nel caso in cui l'Ente o l'organo cui è stata richiesta la valutazione tecnica manifesti esigenze istruttorie, il termine per l'espressione della valutazione tecnica può essere interrotto e la stessa deve intervenire entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.
3. Per l'adozione del provvedimento finale non si può prescindere dalla preventiva acquisizione delle valutazioni tecniche richieste ad Amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 – Abrogazione di norme

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate e pertanto disapplicate le norme contenute in altro Regolamento Comunale che risultino in contrasto con la presente disciplina.
2. Si intendono altresì sostituite e/o abrogate le norme contenute in altri regolamenti comunali che risultino in contrasto con norme di legge o di regolamento nazionali sopravvenute.

Articolo 24 – Decorrenza e successione di norme

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e di regolamento nazionale che regolano la materia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento in difformità o in contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.

Comune di Argenta

**SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE –
SERVIZIO SS.DD E PARTECIPAZIONE**

TIPO DI PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	TERMINE
iscrizione a domanda o d'ufficio dei cittadini italiani nell'anagrafe della popolazione residente (APR) o nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE)	DPR 223/89	Ufficiale di Anagrafe	90 GG
iscrizione a domanda o d'ufficio dei cittadini dell'Unione Europea (U.E.) nell'APR	D.Lgs. 30/2007	Ufficiale di Anagrafe	90 GG
iscrizione a domanda o d'ufficio dei cittadini stranieri nell'APR	DPR 223/89	Ufficiale di Anagrafe	90 GG
cancellazione a domanda o d'ufficio dei cittadini italiani dall'A.P.R. o dall'AIRE	DPR 223/89	Ufficiale di Anagrafe	90 GG
cancellazione a domanda o d'ufficio dei cittadini dell'U.E. o stranieri dall'APR	DPR 223/89	Ufficiale di Anagrafe	90 GG
variazioni anagrafiche a domanda o d'ufficio dei cittadini italiani nell'APR o nell'AIRE e dei cittadini dell'U.E. e stranieri nell'APR	DPR 223/89	Ufficiale di Anagrafe	90 GG
rilascio certificazioni anagrafiche, di stato civile, elettorali e documentazioni amm.ve	DPR 223/89 e DPR 396/00	Ufficiale di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	90 GG
rilascio elenchi e statistiche demografiche degli iscritti nei registri di anagrafe, stato civile ed elettorale	DPR 223/89 e DPR 396/00 e DPR 223/67	Ufficiale di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	90 GG
formazione, iscrizione e trascrizione atti di stato civile, anche provenienti dall'estero e provvedimenti di adozione	DPR 396/00	Ufficiale di Stato Civile	90 GG
annotazioni, art.36 D.P.R. N.396/2000, convenzioni patrimoniali, rettifiche e correzioni	DPR 396/00	Ufficiale di Stato Civile	90 GG

Comune di Argenta

***SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI, TEMPO LIBERO***

TIPO DI PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	TERMINE
Iscrizione ai servizi della Biblioteca	Regolamento comunale del Centro Culturale Polivalente del 02/02/1998	Responsabile del Servizio	All'atto della richiesta
Prestito bibliotecario	Regolamento comunale del Centro Culturale Polivalente del 02/02/1998	Responsabile del Servizio	All'atto della richiesta
Prestito interbibliotecario provinciale	Regolamento comunale del Centro Culturale Polivalente del 02/02/1998	Responsabile del Servizio	15 giorni
Prestito interbibliotecario nazionale	Regolamento comunale del Centro Culturale Polivalente del 02/02/1998	Responsabile del Servizio	15 giorni
Iscrizione al prestito esterno di documenti multimediali	Regolamento comunale del Centro Culturale Polivalente del 02/02/1998	Responsabile del Servizio	All'atto della richiesta
Iscrizione minorenni al prestito esterno di documenti multimediali	Regolamento comunale del Centro Culturale Polivalente del 02/02/1998	Responsabile del Servizio	All'atto della richiesta
Richiesta libri rari e di pregio, documenti d'archivio, manoscritti e tesi di laurea	Regolamento comunale del Centro Culturale Polivalente del 02/02/1998	Responsabile del Servizio	7 giorni
Iscrizione al servizio internet	Regolamento comunale del Centro Culturale Polivalente del 02/02/1998	Responsabile del Servizio	All'atto della richiesta
Domanda di ammissione al Servizio Civile Nazionale	Bando nazionale per il Servizio Civile pubblicato	Dirigente	Tempi prescritti dal bando
Concessione in uso sale pubbliche comunali	Modalità per l'utilizzo da parte di terzi di sale comunali pubbliche (DG 63/2010)	Responsabile del servizio	8 giorni
Richiesta di utilizzo laboratori di informatica	Modalità per l'utilizzo da parte di terzi di sale comunali pubbliche (DG 63/2010)	Responsabile del servizio	8 giorni
Concessione in uso Teatro dei Fluttuanti	Modalità per l'utilizzo da parte di terzi di sale comunali pubbliche (DG 63/2010)	Responsabile del servizio	15 giorni
Richiesta di tirocini universitari	Convenzioni stipulate dal Comune con facoltà/corsi di laurea	Responsabile del servizio	30 giorni
Prestito di materiale archivistico e	LR18/2000	Soprintendenza Archivistica	Tempi dipendenti

documentario ad altri enti per mostre		/ Soprintendenza per i beni librari e documentari	dai tempi di risposta degli enti competenti
Richiesta nolo piccolo teatro	Deliberazione GM n. 22/2008	Responsabile del Servizio	15 giorni
Richiesta nolo spazi espositivi centro culturale "Mercato"	Deliberazione GM n. 22/2008	Responsabile del Servizio	30 giorni
Iscrizione all'elenco comunale delle libere forme associative	Regolamento comunale approvato con Deliberazione CC n. 47/1996	Dirigente	30 giorni
Richiesta patrocinio per manifestazioni	Regolamento comunale approvato con Deliberazione CC n. 47/1996	Giunta Municipale	21 giorni
Richiesta contributo associazioni per manifestazioni	Regolamento comunale approvato con Deliberazione CC n. 47/1996	Giunta Municipale	30 giorni
Richiesta contributo una tantum associazioni per manifestazioni	Regolamento comunale approvato con Deliberazione CC n. 47/1996	Giunta Municipale	30 giorni
Richiesta contributo privati per manifestazioni	Regolamento comunale approvato con Deliberazione CC n. 68/1991	Giunta Municipale	30 giorni
Richiesta sede per associazioni	Regolamento comunale approvato con Deliberazione CC n. 47/1996	Dirigente	30 giorni
Richiesta sostegno per progetti di attività sportiva	Regolamento comunale approvato con Deliberazione CC n. 73/2006	Dirigente	30 giorni
Richiesta di dichiarazione di disponibilità campo di gioco calcio a 11	Norme FIGC	Sindaco	30 giorni
Assegno di maternità	DPCM 452/2000 D.lgs. 151/2001	Dirigente	6 mesi dalla nascita
Assegno per il nucleo familiare	Legge 448/98	Dirigente	31 gennaio anno successivo
Contributi per libri di testo medie inferiori e superiori	L.R. 26/2001	Dirigente	Definito annualmente con atto della Regione
Iscrizione ai servizi per la prima infanzia	Regolamento comunale	Dirigente	60 gg.
Iscrizione al servizio di trasporto scolastico	Regolamento comunale	Dirigente	Inizio anno scolastico
Iscrizione al servizio di refezione scolastica	Regolamento comunale	Dirigente	Inizio anno scolastico
Attribuzione fascia retta servizi per la prima infanzia	Regolamento comunale	Dirigente	Inizio anno scolastico

Esenzione/riduzione retta trasporto scolastico	Regolamento comunale	dirigente	30 giorni
Esenzione/riduzione retta refezione scolastica	Regolamento comunale	dirigente	30 giorni
Ritiro/sospensione mensa e trasporto scolastico	Regolamento comunale	Responsabile del Servizio	All'atto della richiesta
Rinuncia servizi per la prima infanzia	Regolamento comunale	Responsabile del Servizio	All'atto della richiesta
Richiesta sostegno per progetti di attività ricreative estive	Regolamento comunale approvato con Deliberazione CC n. 73/2006	Dirigente	30 giorni
Domanda buoni spesa	Regolamento comunale delle prestazioni sociali agevolate	Dirigente/P.O.	60 gg.
Domanda contributo idrico	Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 49/2006	Dirigente/P.O.	maggio/giugno relativo al consumo idrico dell'anno precedente (termine stabilito da ATO 6/Hera)
Domanda bonus energia elettrica	D.M. 28/12/2007	SGATE/gestore energia elettrica	il Comune comunica in tempo reale al cittadino l'avvenuta immissione dei dati nel programma SGATE
Domanda bonus gas	Legge 2 del 28/1/2009	SGATE/gestore gas	il Comune comunica in tempo reale al cittadino l'avvenuta immissione dei dati nel programma SGATE
Assegnazione orti anziani	Regolamento Comunale assegnazione orti anziani	Dirigente	30 gg.
Rinuncia orti anziani	Regolamento Comunale assegnazione orti anziani	Dirigente	30 gg.
Segnalazione colonia feline per censimento	L.R. 7/2001	comunicazione sportello sociale	All'atto della richiesta
Segnalazione di ricovero cani	L.R. 7/2001	viene effettuata dal Comando di P.M.	All'atto della richiesta
Domanda di iscrizione vacanze anziani	Deliberazione GC	Dirigente/P.O.	30 gg.

Richiesta contributo per acquisto e adattamento veicoli per disabili	L.R. 29/1997	Comune di Portomaggiore, ente capofila Distretto Sud-Est individuato nell'ambito del PdZ	60 gg.
Richiesta di attivazione telesalvalavita	L.R. 5/2004.	responsabile Servizio Sociale	30 gg.
Richiesta di contributo anziani non autosufficienti e disabili per inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali	Regolamento Comunale delle prestazioni sociali agevolate	Dirigente	60 gg.
Programmi di integrazione sociale	Regolamento Comunale delle prestazioni sociali agevolate	Dirigente	30 gg.

Comune di Argenta

***SETTORE SVILUPPO ECONOMICO DEL
TERRITORIO, TURISMO, BENI CULTURALI E
INFORMATICA***

TIPO DI PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	TERMINE
Procedimento Unico Suap	Art. 4 D.P.R. 447/98 e s.m. e i.	Dirigente	90 giorni
Procedimento Unico SUAP (con conferenza dei servizi)	Art. 4 D.P.R. 447/98 e s.m. e i.	Dirigente	150 giorni (previsti dalla norma specifica in materia)
Procedimento Unico SUAP autocertificato	Art. 6 D.P.R. 447/98 e s.m. e i.	Dirigente	60 giorni
Autorizzazione apertura pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande	L.r. n. 14/2003 L. n. 59/2010	Dirigente	60 giorni
Presa d'atto subingresso pubblico esercizio per atto fra vivi o per causa di morte, nella gestione o in proprietà	L.r. n. 14/2003 Art. 64 com 1 L. n. 59/2010	Dirigente	DIA immediata Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Presa d'atto reintestazione di autorizzazione di pubblico esercizio	L.r. n. 14/2003	Dirigente	D.I.A. immediata Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Presa d'atto trasferimento sede esercizio con DIA differita	L.r. n. 14/2003 L. n. 59/2010	Dirigente	DIA differita 30 giorni
decadenza autorizzazione all'esercizio dell'attività di pubblico esercizio	L.r. n. 14/2003	Dirigente	Avvio procedimento d'ufficio 30 giorni
revoca autorizzazione all'esercizio dell'attività di pubblico esercizio	L.r. n. 14/2003; R.D. n. 773/1931	Dirigente	Avvio procedimento d'ufficio 30 giorni
Autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande	L.r. n. 14/2003	Dirigente	30 giorni
Presa d'atto apertura attività di somministrazione con DIA immediata	L.r. n. 14/2003 L. n. 59/2010	Dirigente	Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Presa d'atto ampliamento/riduzione superficie attività somministrazione con DIA	L.r. n. 14/2003	Dirigente	Dia differita. 30 giorni
Presa d'atto apertura attività	L.r. n. 4/2009	Dirigente	DIA differita

agrituristiche con DIA differita	Del. G.R. 1693/2009		30 giorni
Presa d'atto apertura attività di ospitalità rurale familiare con DIA differita	L.r. n. 4/2009 Del. G.R. 1693/2009	Dirigente	DIA differita 30 giorni
Presa d'atto apertura attività di fattoria didattica con DIA differita	L.r. n. 4/2009 Del. G.R. 1693/2009	Dirigente	DIA differita 30 giorni
Presa d'atto DIA somministrazione di alimenti e bevande circoli privati affiliati	D.P.R. n. 235/2001 TUIR	Dirigente	Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Autorizzazione apertura circoli privati non affiliati	Art. 3 D.P.R. n. 235/2001	Dirigente	45 giorni
Presa d'atto volturazione somministrazione circoli privati	D.P.R. n. 235/2001	Dirigente	Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Autorizzazione licenza apertura sala giochi	R.D. n. 773/1931	Dirigente	90 giorni
Autorizzazione ampliamento superficie sala giochi	R.D. n. 773/1931	Dirigente	30 giorni
Presa d'atto volturazione licenza sala giochi	R.D. n. 773/1931	Dirigente	30 giorni
Installazione giochi negli esercizi di somministrazione	Decreto n. 27/2003 R.D. n. 773/1931	Dirigente	30 giorni
Installazione giochi nei circoli privati	Decreto n. 27/2003 R.D. n. 773/1931	Dirigente	30 giorni
Installazione giochi negli esercizi commerciali	R.D. n. 773/1931	Dirigente	30 giorni
Dichiarazione di inizio attività apertura strutture alberghiere	L.r. n. 16/2004 L.r. n. 4/2010 L. n. 135/2001	Dirigente	DIA differita 30 giorni
Presa d'atto subingresso esercizio attività alberghiera	L.r. n. 16/2004 L.r. n. 4/2010	Dirigente	DIA immediata 30 giorni presa d'atto
Dichiarazione di classificazione strutture alberghiere e extra alberghiere	L.r. n. 16/2004 L.r. n. 4/2010	Dirigente	DIA 30 giorni

Presa d'atto DIA strutture extra alberghiere	L.r. n. 16/2004	Dirigente	DIA differita 30 giorni
Presa d'atto subingresso strutture extra alberghiere	L.r. n. 16/2004	Dirigente	DIA immediata 30 giorni presa d'atto
Autorizzazione impianto stradale di distribuzione carburanti	D.Lgs. n. 32/98 Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	90 giorni
Presa d'atto modifica impianto stradale di distribuzione carburanti	Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Presa d'atto trasferimento titolarità impianti	D.Lgs. n. 32/1998	Dirigente	Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Autorizzazione sospensione temporanea attività impianti	Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	30 giorni
Collaudo impianto	Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	90 giorni
Attestazione prelievo carburanti	Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	60 giorni (parificato al termine di formazione del silenzio-assenso)
Rinnovo attestazione prelievo carburanti	Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	30 giorni
Autorizzazione apertura impianto ad uso privato	D.Lgs. n. 32/1998; Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	90 giorni (parificato al termine di formazione del silenzio-assenso)
Autorizzazione aggiunta nuovo prodotto	Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	60 giorni (parificato al termine di formazione del silenzio-assenso)
Autorizzazione ristrutturazione parziale/totale	Delibera regionale n. 208/2009	Dirigente	90 giorni (parificato al termine di formazione del silenzio-assenso)
Comunicazione di inizio attività per apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, trasferimento di sede, estensione merceologica di esercizio di vicinato	D.Lgs. n. 114/1998 D.Lgs. n. 59/2010	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni

Autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede, estensione merceologica di media struttura di vendita	D.Lgs. n. 114/1998	Dirigente	90 giorni (parificato al termine di formazione del silenzio-assenso)
Autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede, estensione merceologica di grande struttura di vendita	D.Lgs. n. 114/1998	Dirigente	120 giorni decorrenti dalla data di convocazione della conferenza di servizi (parificato al termine di formazione del silenzio assenso disciplinato dall'art. 11, l. r. 14/99) - termine previsto dalla legge di settore
Comunicazione riduzione superficie di vendita e/o settore merceologico di esercizio di vicinato, di media e grande struttura	D.Lgs. n. 114/1998	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Comunicazione di inizio attività per subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, nella gestione o in proprietà di esercizio commerciale in sede fissa	D.Lgs. n. 114/1998	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Dichiarazione di inizio attività per apertura, subingresso, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie, variazione settore merceologico di spaccio interno	D.Lgs. n. 114/1998 D.Lgs. n. 59/2010	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Installazione di apparecchi distributori automatici in locali non destinati in modo esclusivo	D.Lgs. n. 114/1998 D.Lgs. n. 59/2010	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni i
Dichiarazione di inizio attività per l'installazione di apparecchi distributori automatici in locali destinati in modo esclusivo, con dimensioni di esercizio di vicinato	D.Lgs. n. 114/1998 D.Lgs. n. 59/2010	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Domanda di installazione apparecchi automatici in locali destinati in modo esclusivo, con dimensioni di media struttura	D.Lgs. n. 114/1998	Dirigente	90 giorni (parificato al termine massimo di formazione del silenzio assenso)
Domanda di installazione apparecchi automatici in locali destinati in modo	D.Lgs. n. 114/1998	Dirigente	120 giorni (parificato al termine massimo di formazione del silenzio

automatici in locali destinati in modo esclusivo, con dimensioni di grande struttura	114/1998		assenso) - termine previsto dalla legge di settore
Dichiarazione di inizio attività per la vendita effettuata presso il domicilio del consumatore, subingresso, variazione del settore merceologico	D.Lgs. n. 114/1998 D.Lgs. n. 59/2010	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Dichiarazione di inizio attività per la vendita effettuata a mezzo TV o altri sistemi di comunicazione, subingresso, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico	D.Lgs. n. 114/1998 D.Lgs. n. 59/2010	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Autorizzazione per apertura rivendita di giornali e riviste (punti vendita esclusivi/punti vendita non esclusivi)	D.Lgs. n. 170/2001	Dirigente	30 giorni
Comunicazione di subingresso nell'attività di rivendita di giornali e riviste (punti vendita esclusivi/punti vendita non esclusivi)	D.Lgs. n. 170/2001	Dirigente	Dia immediata. Termine divieto di prosecuzione 30 giorni
Autorizzazione di trasferimento attività di rivendita di giornali e riviste (punti vendita esclusivi/punti vendita non esclusivi)	D.Lgs. n. 170/2001	Dirigente	30 giorni
Presa d'atto dichiarazione vendita di cose antiche e/o usate	R.D. n. 773/1931	Dirigente	30 giorni
Comunicazione di vendita diretta prodotti agricoli	D.Lgs. n. 228/2001	Dirigente	30 giorni
Presa d'atto dichiarazione inizio attività per apertura, subingresso, trasferimento, estensione attività di acconciatore	L. n. 174/2005; L. n. 40/2007; D.Lgs.n. 59/2010	Dirigente	D.I.A Immediata 30 giorni per il divieto di prosecuzione
Comunicazione variazioni esercizio attività di acconciatore	L. n. 174/2005; L. n. 40/2007 D.Lgs. n. 59/2010	Dirigente	D.I.A. Immediata 30 giorni
Presa d'atto dichiarazione inizio attività per apertura, subingresso, trasferimento, estensione attività di estetista	L. n. 1/1999 L. n. 40/2007 D.Lgs. n. 59/2010	Dirigente	D.I.A Immediata 30 giorni per il divieto di prosecuzione
Comunicazione variazioni esercizio	L. n. 1/1999	Dirigente	D.I.A. Immediata

attività di estetista	L. n. 40/2007 D.Lgs. n.59/2010		30 giorni
Licenza per l'esercizio dell'attività di taxi	L. n. 21/1992; Regolamento comunale	Dirigente	30 giorni
Licenza di subingresso nell'attività di taxi	L. n. 21/1992; Regolamento comunale	Dirigente	90 giorni
Autorizzazione noleggio con conducente mediante autovettura	L. n. 21/1992; Regolamento comunale	Dirigente	90 giorni
Autorizzazione di subingresso nell'attività di noleggio con conducente mediante autovettura	L. n. 21/1992; Regolamento comunale	Dirigente	90 giorni
Autorizzazione per sostituzione /immatricolazione mezzi adibiti all'attività di taxi e di noleggio con conducente mediante autovettura	L. n. 21/1992; Regolamento comunale	Dirigente	60 giorni
Presa d'atto dichiarazione di inizio attività per apertura, subingresso, trasferimento di sede rimesse pubbliche e private	D.P.R. n. 480/2001	Dirigente	30 giorni
Presa d'atto dichiarazione di inizio attività apertura, subingresso, trasferimento di sede dell'attività di noleggio autovetture senza conducente	D.P.R. n. 481/2001	Dirigente	30 giorni
Presa d'atto dichiarazione di inizio attività per l'apertura, subingresso, trasferimento di sede, estensione di agenzia di affari	R.D. n. 773/1931 R.D. n. 635/1940	Dirigente	30 giorni
Presa d'atto dichiarazione di inizio attività per costituzione, trasferimento, trasformazione di impianto produzione pane	L. n. 248/2006	Dirigente	30 giorni
Presa d'atto dichiarazione di inizio attività per subingresso nell'attività di produzione pane	L. n. 248/2006	Dirigente	30 giorni
Licenza per l'esercizio dell'attività di direttore/istruttore di tiro	R.D. n. 773/1931 L. n. 110/1975	Dirigente	30 giorni

Rinnovo della licenza per l'esercizio dell'attività di direttore/istruttore di tiro	R.D. n. 773/1931 L. n. 110/1975	Dirigente	30 giorni
Dichiarazione di inizio attività per strutture sportive aperte al pubblico per attività motorie	L.r. n. 13/2000	Dirigente	30 giorni
Autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali	Regolamento dell'ente gestore; L. n. 152/06; delibera G.R. n. 286/2005 n. delibera G.R. n. 1860/2006	Dirigente	90 giorni
Volturazione autorizzazione allo scarico	L. n. 152/2006; delibere G.R. nn. 286/2005, 1860/2006, 1053/2003	Dirigente	60 giorni
Classificazione di industria insalubre	Art. 216 R.D. n. 45/1901; R.D. n. 1265/1934 (TULLSS)	Dirigente	90 giorni dalla data di ricevimento rapporto dell'organo di controllo
Autorizzazioni in deroga cantieri lavori pubblici	L. n. 447/1995; Regolamento comunale	Dirigente	30 giorni
Autorizzazioni commercio presidi sanitari	DPR n. 1255/1969	Dirigente	60 giorni
Abilitazione (patente) utilizzo gas tossici	R.D. n. 147/1927	Dirigente	60 giorni
Autorizzazione detenzione ed uso gas Tossici	R.D. n. 147/1927	Dirigente	90 giorni
Autorizzazione apertura case di cura poliambulatori e presidi privati	L.r. n. 34/1988	Dirigente	120 giorni (termine previsto dalla normativa di riferimento)
Autorizzazione studio professionale odontoiatrico	L.r. n. 34/1998; DGR n. 327/2004	Dirigente	90 giorni
Autorizzazione apertura/trasferimento/ampliamento delle farmacie	TULS n. 1265/1934; L.r. n. 31/2002	Dirigente	90 giorni

Autorizzazioni produttori agricoli per commercio su area pubblica		Dirigente	90 giorni
Autorizzazioni commerciali esercizio Commercio su Aree pubbliche	Dlgs. n. 114/98; L.r. n. 12/99; Deliberazione G.R. n. 1368/99; Regolamento comunale	Dirigente	90 giorni
Subingresso in autorizzazione commercio area pubblica	Dlgs. n. 114/98; L.r. n. 12/99;	Dirigente	immediata 90 giorni
Variazioni in autorizzazioni per commercio su area pubblica	Dlgs. n. 114/98; L.r. n. 12/99;	Dirigente	90 giorni
Dichiarazione di inizio attività per vendita di cose antiche o usate .	TULPS R.D. n. 773/31	Dirigente	30 giorni
Ascensori, montacarichi, piattaforme disabili (rilascio matricola)	DPR 162/99 e s.m.e i.	Dirigente	30 giorni

Comune di Argenta

***SETTORE URBANISTICA, OO. PP., AMBIENTE,
DEMANIO E PATRIMONIO***

TIPO DI PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	TERMINE
<i>Permessi di costruire</i>	<i>L.R. 31/02</i>	<i>Dirigente</i>	<i>75 gg / Silenzio assenso</i>
<i>Proroghe permessi di costruire</i>	<i>L.R. 31/02</i>	<i>Dirigente</i>	<i>60 gg</i>
<i>Vulture permessi di costruire</i>	<i>L.R. 31/02</i>	<i>Dirigente</i>	<i>60gg</i>
<i>D.I.A.</i>	<i>L.R. 31/02</i>	<i>nessun provvedimento</i>	<i>30 gg/Silenzio assenso</i>
<i>Autorizzazione paesaggistica (preliminari al Permesso di costruire/DIA)</i>	<i>D.lgs 42/04 e D.lgs 157/2006</i>	<i>Dirigente</i>	<i>150 gg per efficacia provvedimento</i>
<i>Autorizzazioni sismiche (preliminari al Permesso di costruire/DIA)</i>	<i>L.R. 19/2008</i>	<i>Responsabile Ufficio Unico per l'esercizio delle funzioni sismiche – Unione dei Comune della Bassa Romagna</i>	<i>60 gg</i>
<i>Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura</i>	<i>L.R. 7/83 – D.lgs. 152/06</i>	<i>Ente Gestore del Servizio</i>	<i>60 gg</i>
<i>Autorizzazione allo scarico in assenza di pubblica fognatura</i>	<i>L.R. 7/83 – D.lgs. 152/06</i>	<i>Dirigente</i>	<i>60 gg</i>
<i>Autorizzazioni amministrative</i>	<i>Regolamento Edilizio Urbanistico (RUE) del. C.C. n. 90/2009 e s.m.i</i>	<i>Dirigente</i>	<i>60 gg</i>
<i>Autorizzazione per abbattimento alberature</i>	<i>Regolamento del Verde (all. D del RUE del. C.C. n. 90/2009 e s.m.i</i>	<i>Dirigente</i>	<i>45 gg</i>
<i>Certificazioni varie in materia urbanistica ed edilizia (esclusi CDU)</i>	<i>L. 1150/ 42 e s.m.i.</i>	<i>Dirigente</i>	<i>60gg</i>
<i>CDU</i>	<i>L. 47/85 e s.m.i.</i>	<i>Dirigente</i>	<i>30gg</i>
<i>CDU con richiesta di urgenza</i>	<i>L. 47/85 s.m.i – DGC n. 191/08</i>	<i>Dirigente</i>	<i>4 gg.(giorni lavorativi)</i>
<i>Certificati di conformità edilizia e agibilità</i>	<i>L.R. 31/02</i>	<i>Dirigente</i>	<i>90 gg / Silenzio assenso</i>
<i>PUA</i>	<i>L.R. 20/00 e s.m.i.</i>	<i>Consiglio Comunale</i>	<i>240 gg. + 90 gg per parere “sismico” Provincia</i>
<i>Piani Particolareggiati di</i>	<i>L.R. 20/00</i>	<i>Consiglio Comunale</i>	<i>1ª fase (fino</i>

<i>iniziativa pubblica</i>	<i>e s.m.i.</i>		<i>all'adozione) 120gg 2^a fase (fino all'approvazione) 210gg.</i>
<i>PEEP e relative varianti</i>	<i>L. 167/62 e s.m.i.</i>	<i>Consiglio Comunale</i>	<i>1^a fase (fino all'adozione) 120gg 2^a fase (fino all'approvazione) 210gg.</i>
<i>PAE</i>	<i>l.r. 17/91 e s.m.i.</i>	<i>Consiglio Comunale</i>	<i>1^a fase (fino all'adozione) 120gg + tempi tecnici di trasmissione agli enti 2^a fase (fino all'approvazione) 240 gg + tempi tecnici di trasmissione agli enti</i>
<i>Autorizzazioni all'esercizio attività estrattiva</i>	<i>L.R. 17/91 e s.m.i.</i>	<i>Dirigente</i>	<i>180 gg</i>
<i>Varianti al RUE</i>	<i>L.R. 20/00 e s.m.i.</i>	<i>Consiglio Comunale</i>	<i>1^a fase (fino all'adozione) 120gg + tempi tecnici di trasmissione agli enti 2^a fase (fino all'approvazione) 240 gg. + tempi tecnici di trasmissione agli enti</i>
<i>Varianti al POC</i>	<i>L.R. 20/00 e s.m.i.</i>	<i>Consiglio Comunale</i>	<i>1^a fase (fino all'adozione) 120gg + tempi tecnici di trasmissione agli enti 2^a fase (fino all'approvazione) 240 gg. + tempi tecnici di trasmissione agli enti</i>
<i>Assegnazione punteggio provvisorio in seguito ad istanza</i>	<i>Regolamento per le</i>	<i>Responsabile Procedimento</i>	<i>15 gg.</i>

<i>di assegnazione alloggio erp</i>	<i>Assegnazioni alloggi erp (del.C.C. 107/2002 e s.m.i.)</i>		
<i>Inserimento nella graduatoria di assegnazione alloggi e.r.p.</i>	<i>Regolamento per le Assegnazioni alloggi erp (del.C.C. 107/2002 e s.m.i.)</i>	<i>Dirigente</i>	<i>ogni 4 mesi (approvazione graduatoria)</i>
<i>Autorizzazione ampliamento e subentro titolarità alloggio erp</i>	<i>L.R. 24/01</i>	<i>Dirigente</i>	<i>60gg</i>
<i>Attestazioni per cittadini extracomunitari (ad uso carta di soggiorno, permesso di soggiorno,attività lavorativa) che comportano sopralluogo</i>	<i>D.lgs 286/98 e s.m.i.</i>	<i>Dirigente</i>	<i>45 gg</i>
<i>Attestazioni per cittadini extracomunitari (ad uso carta di soggiorno, permesso di soggiorno, attività lavorativa) a seguito di istruttoria effettuata su planimetrie, elaborati grafici ecc. allegati all'istanza</i>	<i>D.lgs 286/98 e s.m.i.</i>	<i>Dirigente</i>	<i>30 gg</i>
<i>Rinnovo attestazioni per cittadini extracomunitari (ad uso carta di soggiorno, permesso di soggiorno, attività lavorativa)</i>	<i>D.lgs 286/98 e s.m.i.</i>	<i>Dirigente</i>	<i>15 gg</i>
<i>Contributo Fondo Sociale per le locazioni (atto di liquidazione)</i>	<i>L.R. 24/01</i>	<i>Dirigente</i>	<i>90 gg. dalla comunicazione di disponibilità della RER</i>
<i>Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati (atto di liquidazione)</i>	<i>L. 13/89</i>	<i>Dirigente</i>	<i>90 gg. dalla comunicazione di disponibilità della RER</i>
<i>Autorizzazione alle vendite alloggi PEEP in diritto di superficie</i>	<i>L.865/71 e s.m.i. e DCC 106/02</i>	<i>Dirigente</i>	<i>60 gg</i>
<i>Contratti di locazione nuovi</i>	<i>L. 431/98 e s.m.i</i>	<i>Giunta Comunale</i>	<i>60 gg. dalla comunicazione del dirigente competente</i>

<i>Contratti di locazione rinnovi non automatici</i>	<i>L. 431/98 e s.m.i</i>	<i>Giunta Comunale</i>	<i>45 gg. dalla manifestata volontà di rinnovo</i>
<i>Procedimenti di cui al D.Lgs 163/2006, L.R. 37/2002, DPR 327/2001 in materia di contratti pubblici ed espropri</i>	<i>Dlgs 163/2006, LR 37/2002, DPR 327/2001 e s.m.i</i>	<i>Il responsabile dl Procedimento</i>	<i>si fa riferimento alla precisa tempistica prevista dalla normativa</i>
<i>Procedimenti di cui al D.Lgs 152/2006 in materia ambientale</i>	<i>Dlgs 152/2006</i>	<i>Il Dirigente dell'Ente competente</i>	<i>si fa riferimento alla precisa tempistica prevista dalla normativa</i>

Comune di Argenta

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

TIPO DI PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	TERMINE
Infortuni sul lavoro	L. .59/1978	Responsabile Servizio Amministrativo	10
Cessioni di fabbricato	DPR 124/1965	Responsabile Servizio Amministrativo	entro fine mese successivo
Rilascio atti e copie	normativa varia	Responsabile Servizio Amministrativo e C.O.	30
Determinazioni	normativa varia	Dirigente	di legge
gare-forniture-acquisti	normativa varia	Dirigente	di legge
T.S.O./A.S.O. procedura ufficio	normativa varia	Dirigente/P.O.	di legge
ritrovamento oggetti	codice civile e regolamento	Responsabile Servizio Amministrativo	di legge
Licenze ex. Art. 68/69 T.U.L.P.S.	normativa varia	Responsabile Servizio Amministrativo	60
Collaudi C.C.V.L.P.S.	normativa varia	Responsabile Servizio Amministrativo	90
Sparo fuochi artificiali	normativa varia	Responsabile Servizio Amministrativo	30
manifestazioni di sorte	normativa varia	Responsabile Servizio Amministrativo	30
Notificazioni	normativa varia c.c. e c.p.c.	Responsabile Servizio Amministrativo	di legge
Contrassegni invalidi	D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Servizio Distaccamento	30
Autorizzazioni pubblicità fonica	D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Servizio Distaccamento	30
Rimborsi	normativa varia	Responsabile Servizio Centrale Operativa e Contenzioso	90
Formazione del ruolo esattoriale	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Dirigente	di legge
discarico dei ruoli	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Dirigente	90
Confisca, alienazione, distruzione di beni	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Servizio Centrale Operativa e Contenzioso	di legge
Udienze G.di Pace	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Servizio Amministrativo	di legge
Autorizzazioni corse ciclistiche e podistiche	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	P.O.	60
smarrimento documenti ed atti collegati	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Servizio Centrale Operativa e Contenzioso	di legge
Gestione complessiva delle sanzioni cds	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Ufficio Verbali	di legge
sequestri/fermi amministrativi	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Ufficio Verbali	di legge
sequestri giudiziari	normativa varia e c.p.p.	personale PM	di legge

Gestione complessiva delle sanzioni extra cds	normativa varia e L. 689/81	Responsabile Servizio Centrale Operativa e Contenzioso	di legge
Ordinanze Ingiunzione L. 689/81	normativa varia e L. 689/82	Dirigente/P.O.	di legge
gestione punti CDS	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Ufficio Verbalì	di legge
Comunicazioni S.D.I.	normativa varia e c.p.p.	Responsabile Servizio Viabilità	di legge
ricorsi GdP - controdeduzioni	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	Responsabile Servizio Amministrativo	di legge
rilascio concessioni temporanee Cosap	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es. - regolamento Cosap	P.O.	entro 15 gg dalla data di presentazione della richiesta
Ordinanze temporanee viabilità	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	P.O.	30
Autorizzazioni temporanee di circolazione	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es.	P.O.	30
Rapporto di incidente stradale	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es. e c.p.p.	personale PM	di legge
notizie di reato	c.p. e c.p.p.	personale PM	di legge
Rilascio copie atti e planimetrie di incidenti	normativa varia	Responsabile Servizio Viabilità	30
occupazioni su suolo pubblico - spettacolo viaggiante	normativa varia, D.Lgs.vo 285/92 e reg. es. - regolamento Cosap	P.O.	30
accertamenti artigianali/commerciali	normativa varia	personale PM	30
OSP - commercio aree pubbliche	normativa varia	P.O.	30
OSP - commercio aree pubbliche (decennali)	normativa varia	P.O.	60

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
LEONI SARA

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA

Relazione di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune il giorno 06-08-2010 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma, DLgs18.08.2000, n. 267.

Argenta, lì 06-08-2010

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA

Attestazione di Esecutività

Divenuta esecutiva in data 16-08-2010 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del DLgs 18.08.2000, n. 267.

Argenta, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA

In copia a:

☐ Ufficio Sindaco	☐ Ufficio Turismo	☐ Servizio Progettazione e D.L.
☐ Ufficio Segreteria	☐ URP	☐ Settore Urbanistica
☐ Ufficio Contratti	☐ Ufficio AA.PP.	☐ Settore Cultura
☐ Ufficio Personale	☐ Ufficio Ragioneria	☐ Servizi Sociali
☐ Servizi Demografici	☐ Ufficio Tributi	☐ Polizia Municipale